

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



**6^A COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**AUDIZIONE DEL
CAPO UFFICIO TUTELA ENTRATE
DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Col. t.ST Paolo Consiglio

***“Affare assegnato n. 1176 in materia di autorizzazione
all’esercizio dei depositi fiscali”***

ROMA, 23 GIUGNO 2022

1. SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI,

VI RINGRAZIO, ANCHE A NOME DEL COMANDANTE GENERALE, IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA GIUSEPPE ZAFARANA, PER L'ATTENZIONE RISERVATA ALLA GUARDIA DI FINANZA NELL'ESAME DELLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1995¹, COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE INTRODOTTE, IN SEDE DI CONVERSIONE, DALL'ARTICOLO 5-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 21 DEL 2022.

2. IL MERCATO DEI CARBURANTI È OGGETTO, DA ANNI, DI FENOMENI DI EVASIONE DELL'IVA E DELLE ACCISE CHE, OLTRE A DANNEGGIARE IL GETTITO ERARIALE, PRODUCONO EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA E DEI MERCATI.

TALI CONDOTTE SONO SOVENTE ATTRIBUIBILI A STRUTTURATE "REGIE" DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CHE, DA UN LATO, REALIZZA INGENTI PROFITTI GRAZIE ALL'EVASIONE FISCALE, DALL'ALTRO, REIMPIEGA I PROVENTI ILLECITAMENTE OTTENUTI NELL'ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ CHE GESTISCONO DEPOSITI DI STOCCAGGIO O IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE.

NELL'ULTIMA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SI STIMA CHE IL *TAX GAP* DELLE ACCISE RELATIVE A BENZINA E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – IN CONTROTENDENZA RISPETTO AI PRINCIPALI TRIBUTI – SIA

¹ Testo Unico Accise, nel prosieguo TUA.

PASSATO DA 924 MILIONI DI EURO NEL 2012 A 1,9 MILIARDI NEL 2019, CON UNA PROPENSIONE AL GAP (RAPPORTO TRA IMPOSTA EVASA E GETTITO TEORICO) CHE È CRESCIUTA, NEL MEDESIMO PERIODO, DAL 4,8% AL 9,7%. IL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RAPPRESENTA MEDIAMENTE QUASI IL 90% DELL'IMPOSTA EVASA, CON UNA PROPENSIONE AL GAP IN CRESCITA DAL 7,1% DEL 2012 AL 13,8% DEL 2019.

QUESTE DINAMICHE TROVANO CONFERMA NELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DEL CORPO CHE, NEL PERIODO DAL 2011 AL 2021, HANNO CONSENTITO DI SEQUESTRARE OLTRE 73 MILA TONNELLATE DI PRODOTTI ENERGETICI E DI ACCERTARE OLTRE 1,3 MILIONI DI TONNELLATE CONSUMATE IN FRODE, PER UN'ACCISA EVASA PARI A 2,6 MILIARDI DI EURO. INOLTRE, SONO STATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO OLTRE 2.200 MEZZI E DENUNCIATI 13.800 SOGGETTI, DI CUI 2.280 PER REATI ASSOCIATIVI E 713 TRATTI IN ARRESTO, ANCHE GRAZIE ALLE ATTIVITÀ DI ANALISI SVOLTE DA UNA CABINA DI REGIA APPOSITAMENTE ISTITUITA A LIVELLO CENTRALE.

3. IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ E DELLA DIFFUSIONE DEI FENOMENI EVASIVI, NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATE INTRODOTTE NUMEROSE DISPOSIZIONI ANTIFRODE, SUPPORTATE CON CONVINZIONE DALLA GUARDIA DI FINANZA NEI TAVOLI TECNICI INSTAURATI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN SINERGICA COLLABORAZIONE CON LE ARTICOLAZIONI TECNICHE DELLO

STESSO DICASTERO, L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

VALE LA PENA, SINTETICAMENTE, RICORDARNE ALCUNE.

LA LEGGE DI BILANCIO 2017, OLTRE A SOSTITUIRE INTEGRALMENTE L'ART. 23 DEL TUA (DI CUI SI DIRÀ *INFRA*), HA INTRODOTTTO UN SISTEMA PER IL TRACCIAMENTO DELLE AUTOBOTTI E DELLE BETTOLINE UTILIZZATE PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA E PER LA MISURAZIONE DELLE QUANTITÀ SCARICATE.

PER ARGINARE LE FRODI ALL'IVA, LA LEGGE DI BILANCIO 2018 HA POI PREVISTO UNO SPECIALE REGIME ABILITATIVO PER I *TRADERS*² E SUBORDINATO L'IMMISSIONE IN CONSUMO DAL DEPOSITO FISCALE O L'ESTRAZIONE DAL DEPOSITO DI UN DESTINATARIO REGISTRATO AL VERSAMENTO DELL'IVA, SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE, FATTE SALVE ALCUNE DEROGHE.

CIONONOSTANTE, È EMERSO, DI FREQUENTE, L'AGGIRAMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON IL COINVOLGIMENTO DI DEPOSITI DI STOCCAGGIO CHE, INTERPONENDOSI QUALI ACQUIRENTI/PROPRIETARI DEL PRODOTTO PROVENIENTE DALL'ESTERO, BENEFICIAVANO DELL'ACQUISTO INTRAUNIONALE NON IMPONIBILE AI FINI DELL'IVA E NON VERSAVANO L'IMPOSTA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE DEL

² I *traders* sono operatori commerciali del settore petrolifero che, non avendo a disposizione strutture di deposito ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati, si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o di destinatari registrati.

PRODOTTO. SUCCESSIVAMENTE O CONTESTUALMENTE ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO/ESTRAZIONE, IL TITOLARE DEL DEPOSITO CEDEVA IL PRODOTTO AD UNA SOCIETÀ "CARTIERA" EMETTENDO FATTURA SENZA IVA A FRONTE DI UNA DICHIARAZIONE D'INTENTO FITTIZIA³.

CONSEGUENTEMENTE, IL LEGISLATORE HA RAFFORZATO ULTERIORMENTE IL DISPOSITIVO ANTIFRODE LUNGO TRE DIRETTRICI: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DELL'IVA E DELLE ACCISE, ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA FILIERA E RAFFORZAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL REGIME DI DEPOSITO FISCALE.

IN PARTICOLARE, L'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019 HA REVISIONATO LE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'IVA PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018, SUBORDINANDONE L'APPLICAZIONE, PER LE IMMISSIONI IN CONSUMO DA UN DEPOSITO FISCALE DI CARBURANTI A SEGUITO DI UN ACQUISTO INTRAUNIONALE, ALLA CONTEMPORANEA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AFFIDABILITÀ E ALLA PRESTAZIONE

³ A titolo esemplificativo, si ricorda un'indagine dei Nuclei di polizia economico-finanziaria di Trieste e Napoli nei confronti di una società che ha assunto una posizione dominante sul mercato vendendo milioni di litri di prodotto in evasione dell'IVA attraverso lettere d'intento emesse da falsi esportatori abituali. Gli artefici della frode sono stati attinti da un sequestro preventivo di 59 milioni di euro. Merita ricordare, inoltre, un'operazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia che ha consentito di individuare un sistema di evasione dell'IVA incentrato su due depositi petroliferi ubicati nella provincia umbra. Il prodotto di provenienza unionale veniva inviato da un deposito costiero veneto a società perugine, autorizzate ad operare come destinatari registrati. Dopo aver assolto l'accisa, il carburante veniva ceduto a società "cartiere", senza addebito dell'IVA nonostante fossero prive dei prescritti requisiti di affidabilità e a fronte di polizze fideiussorie false. La sistematica evasione dell'IVA ha permesso l'immissione sul mercato di prodotti petroliferi a prezzi fuori mercato. All'esito delle attività sono stati eseguiti una misura cautelare nei confronti di 5 persone e un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro, beni mobili e immobili, compendi aziendali e depositi petroliferi, a carico di 12 persone fisiche e 7 società, per oltre 15 milioni di euro.

DI IDONEA GARANZIA. NEL CASO DI MERCI DI PROPRIETÀ DEL GESTORE DEL DEPOSITO, LA DEROGA VIENE, INVECE, RICONOSCIUTA SOLO SE IL DEPOSITO HA UNA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO NON INFERIORE A 3.000 METRI CUBI, CONSIDERANDO IL REQUISITO DIMENSIONALE UN'ADEGUATA GARANZIA PER IL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA. È STATO INTRODOTTO, ALTRESÌ, IL DIVIETO DI UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE DI INTENTO PER LE CESSIONI O LE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI.

IN AGGIUNTA, PER CONTRASTARE LE FRODI ALLE ACCISE, IL RICHIAMATO DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019 HA PREVISTO UNO SPECIFICO OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ, NELLA FASE ANTECEDENTE ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO, PER LA CIRCOLAZIONE DI TALUNI PRODOTTI CLASSIFICABILI COME OLI/PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, PROVENIENTI DA UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, QUALORA GLI STESSI SIANO DESTINATI AD OPERATORI NAZIONALI OVVERO DIRETTI VERSO ALTRI PAESI UNIONALI CON TRANSITO NEL TERRITORIO NAZIONALE (C.D. LUB)⁴.

⁴ Tale misura mira a contrastare i traffici di prodotti energetici dall'Est Europa, immessi in consumo nel mercato nazionale in evasione di imposta. Si tratta di miscele idrocarburiche (c.d. *designer fuels*) classificate, sotto il profilo merceologico, come oli lubrificanti, ma aventi caratteristiche simili a quelle del normale gasolio, in modo da essere escluse dal regime armonizzato e dall'imponibilità ai fini delle accise e, conseguentemente, dagli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa unionale.

IL DECRETO-LEGGE N. 124/2019 HA INTRODOTTO, INOLTRE, REQUISITI SOGGETTIVI DI ONORABILITÀ AI FINI DEL RILASCIO DELLA SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD OPERARE QUALE DESTINATARIO REGISTRATO, MUTUANDOLI DALLA PROCEDURA GIÀ IN ESSERE PER I DEPOSITI FISCALI; HA AMPLIATO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA, ANCHE NELLA FORMA PER EQUIVALENTE, AI REATI IN MATERIA DI ACCISE; HA ESTESO AI DEPOSITI FISCALI DI MERO STOCCAGGIO CON CAPACITÀ NON INFERIORE A 3.000 METRI CUBI IL SISTEMA INFORMATIZZATO INFOIL; HA DISPOSTO, INFINE, L'UTILIZZO IN FORMA TELEMATICA DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO (*E-DAS*) PER LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA, LUNGO TUTTA LA FILIERA LOGISTICA DEL GASOLIO PER USO CARBURAZIONE E DELLA BENZINA.

NONOSTANTE QUESTI INTERVENTI NORMATIVI, SONO CONTINUE AD EMERGERE CONDOTTE EVASIVE CON IL COINVOLGIMENTO DEI DEPOSITI DI STOCCAGGIO. MOTIVO PER CUI LA LEGGE DI BILANCIO 2021 HA NUOVAMENTE MODIFICATO IL QUADRO NORMATIVO STABILENDO CHE LA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE – NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE DEROGHE AL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'IVA – DEBBA ESSERE TRASMESSA TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL SOGGETTO GARANTE, IN LUOGO DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE AVVIENE L'IMMISSIONE IN CONSUMO, CON

FACOLTÀ PER I GESTORI DEI DEPOSITI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI INDICATE NELLA GARANZIA MEDIANTE I SERVIZI DIGITALI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA.

INOLTRE, SONO STATE DETTATE NUOVE REGOLE PER LA DISCIPLINA DEI DEPOSITI COSTIERI, DEI DEPOSITI DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI E DEI DEPOSITI FISCALI NON OPERATIVI E INTRODOTTE ULTERIORI MISURE PER I DEPOSITI COMMERCIALI, PER I QUALI TROVANO ORA APPLICAZIONE LE PIÙ STRINGENTI CONDIZIONI PREVISTE PER I DEPOSITI FISCALI IN TEMA DI DINIEGO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA.

4. NELLA FASE INIZIALE DI QUESTO PERCORSO DI PROGRESSIVO RAFFORZAMENTO DEL DISPOSITIVO ANTIFRODE SI COLLOCA, COME GIÀ RICORDATO, LA DISCIPLINA NOVELLATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017⁵ DELL'ART. 23 DEL TUA, CHE PREVEDE STRINGENTI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER I DEPOSITI FISCALI⁶, CON

⁵ Cfr. art. 1, comma 535, lett. e) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017.

⁶ Ai sensi del TUA, l'accisa è un'imposta indiretta sulla produzione o sul consumo (tra gli altri) dei prodotti energetici (art. 1, comma 2, lett. a). La relativa obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o dell'importazione dei prodotti ed è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (art. 2, commi 1 e 2). Il medesimo Testo Unico prevede, inoltre, la possibilità di autorizzare l'istituzione e l'esercizio di depositi fiscali dei prodotti soggetti ad accisa, consentendo in tali ipotesi un particolare regime di sospensione dell'imposta, in forza del quale l'onere del pagamento dell'accisa viene a gravare sui prodotti non al momento dell'approvvigionamento della merce (c.d. "accisa assolta"), bensì al momento dell'estrazione dal deposito per la vendita. Il deposito fiscale è, infatti, definito come "*l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria*" (art. 1, comma 2, lett. e). Il regime del deposito fiscale è, poi, disciplinato al successivo articolo 5 del TUA, ove si ribadisce che "*La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale*" (comma 1, primo periodo) e si afferma che "*Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria*" (comma 2, primo periodo) e che "*I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso*

PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI COMMERCIALI GESTITI IN TALE REGIME⁷.

QUANTO AI REQUISITI OGGETTIVI, PER I DEPOSITI COMMERCIALI DI GPL DI CAPACITÀ NON INFERIORE A 400 METRI CUBI E I DEPOSITI COMMERCIALI DI ALTRI PRODOTTI ENERGETICI DI CAPACITÀ NON INFERIORE A 10.000 METRI CUBI (C.D. "DEPOSITI SOPRASOGLIA"), L'AUTORIZZAZIONE A RICEVERE, DETENERE E SPEDIRE PRODOTTI IN SOSPENSIONE DA ACCISA È STATA SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DI EFFETTIVE NECESSITÀ OPERATIVE E DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'IMPIANTO (COMMA 3).

PER I DEPOSITI COMMERCIALI DI GPL DI CAPACITÀ INFERIORE A 400 METRI CUBI E PER I DEPOSITI COMMERCIALI DI ALTRI PRODOTTI ENERGETICI DI CAPACITÀ INFERIORE A 10.000 METRI CUBI (C.D. "DEPOSITI SOTTOSOGLIA"), PIÙ FREQUENTEMENTE INTERESSATI DA CONDOTTE FRAUDOLENTE, OLTRE ALLE NECESSITÀ OPERATIVE E DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'IMPIANTO, IL COMMA 4 DELL'ART. 23 DEL TUA RICHIEDE CHE IL DEPOSITO EFFETTUI FORNITURE DI PRODOTTO IN ESENZIONE DA ACCISA O AD ACCISA AGEVOLATA O TRASFERIMENTI DI PRODOTTI ENERGETICI IN REGIME SOSPENSIVO VERSO PAESI DELL'UNIONE EUROPEA OVVERO ESPORTAZIONI VERSO PAESI EXTRA UE, IN MISURA COMPLESSIVA PARI AD

controlli successivi" (comma 4, primo periodo). Ulteriori specifiche disposizioni sono dettate per i depositi fiscali di prodotti energetici dall'art. 23 in commento.

⁷ In passato, i criteri soggettivi e oggettivi cui era subordinato il rilascio dell'autorizzazione erano fissati nella circolare n. 16/D del 28 aprile 2006, adottata, alla luce del quadro normativo all'epoca vigente, al fine di dare seguito alla Raccomandazione del 29 novembre 2000, n. 2000/789/CE, con la quale gli Stati membri sono stati invitati ad applicare criteri rigorosi per la concessione dell'autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale.

ALMENO IL 30 PER CENTO DEL TOTALE DELLE ESTRAZIONI DI UN BIENNIO (LETT. A). IN ALTERNATIVA, IL DEPOSITO DEVE ESSERE PROPAGGINE DI UN DEPOSITO FISCALE UBICATO NELLE IMMEDIATE VICINANZE APPARTENENTE ALLO STESSO GRUPPO SOCIETARIO O, SE DI DIVERSA TITOLARITÀ, STABILMENTE DESTINATO AD OPERARE AL SERVIZIO DEL PREDETTO DEPOSITO (LETT. B).

IL REQUISITO DELLA SOGLIA PERCENTUALE MINIMA⁸ MIRA AD ASSICURARE CHE IL REGIME DI DEPOSITO FISCALE SIA AUTORIZZATO IN FAVORE DI SOGGETTI LA CUI ATTIVITÀ SIA EFFETTIVAMENTE CARATTERIZZATA DAL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CHE NE MOTIVANO E GIUSTIFICANO IL RILASCIO E AD IMPEDIRE, MEDIANTE UN UTILIZZO DISTORTO DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME, CONDOTTE CHE SIANO IN GRADO DI ELUDERE LA NORMATIVA DEI DEPOSITI COMMERCIALI⁹. IN ALTRI TERMINI, L'OBIETTIVO È GARANTIRE CHE LA DETENZIONE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN REGIME SOSPENSIVO, NEL QUALE SI IDENTIFICA IL TRATTO CARATTERIZZANTE DEL DEPOSITO FISCALE, SIA FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESPLETATA DALL'IMPIANTO E TROVI RISPONDENZA NELL'OPERATIVITÀ DELLO STESSO.

SPETTA ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IL COMPITO DI VERIFICARNE LA SUSSISTENZA DEI RICHIAMATI REQUISITI.

⁸ Già sostanzialmente previsto nella circolare n. 16/D del 2006.

⁹ Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2021, n. 6290. Nello stesso senso, circolare n. 14/D del 2017.

SENNONCHÉ, IN BASE ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE DEL COMMA 12 DELL'ART. 23 DEL TUA, ALLORQUANDO LE CONDIZIONI OGGETTIVE PREVISTE DAL COMMA 4 RISULTAVANO INSUSSISTENTI, L'AUTORIZZAZIONE VENIVA SOSPESA FINCHÉ NON ERA COMPROVATO IL LORO RIPRISTINO ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO, ALLA SCADENZA DEL QUALE L'AUTORIZZAZIONE VENIVA REVOCATA. CONTESTUALMENTE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, VENIVA RILASCIATA, SU RICHIESTA DELL'ESERCENTE, LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL DEPOSITO COMMERCIALE.

LA NOVELLATA DISPOSIZIONE PREVEDE, INVECE, IN LUOGO DELLA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, CHE L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, SU ISTANZA DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO, CONSENTA ALLO STESSO SOGGETTO DI PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ IN REGIME DI DEPOSITO FISCALE, PER DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA IN CUI È CONSTATATA L'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE, SUBORDINATAMENTE ALLA SUSSISTENZA DI UN'APPOSITA GARANZIA, PRESTATO DAL MEDESIMO DEPOSITARIO.

IN CIASCUNO DEI DODICI MESI TALE GARANZIA DEVE RISULTARE PARI AL CENTO PER CENTO DELL'ACCISA DOVUTA SUI PRODOTTI ENERGETICI ESTRATTI DAL DEPOSITO FISCALE NEL MESE SOLARE PRECEDENTE. INOLTRE, LA GARANZIA DEVE ESSERE PRESTATO O ADEGUATA IN DANARO O IN TITOLI DI STATO.

DECORSI I DODICI MESI SENZA CHE SIA COMPROVATO IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 4, L'AUTORIZZAZIONE AD OPERARE IN REGIME DI DEPOSITO FISCALE È REVOCATA E VIENE RILASCIATA, SU RICHIESTA DELL'ESERCENTE IL DEPOSITO, LA LICENZA FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 4 PER OPERARE COME DEPOSITO COMMERCIALE.

CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SONO STABILITE LE MODALITÀ ATTUATIVE DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA.

IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 5-QUATER DEL D.L. N. 21/2022 HA PREVISTO INOLTRE CHE, PER IL PERIODO DI DODICI MESI DI CUI AL NUOVO COMMA 12 DELL'ARTICOLO 23 DEL TUA, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018, CHE DEROGANO ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO ANTICIPATO DELL'IVA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE DEL PRODOTTO DAI DEPOSITI CON CAPACITÀ NON INFERIORE A 3.000 METRI CUBI.

FERME RESTANDO LE VALUTAZIONI RIMESSE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO SULLE SOLUZIONI NORMATIVE RITENUTE PIÙ IDONEE A TUTELARE GLI INTERESSI ERARIALI, LA CONCORRENZA, IL MERCATO E LE ESIGENZE DI CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ, PREME RIMARCARE LA DELICATEZZA DEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI ENERGETICI E LA NECESSITÀ CHE SIA

MANTENUTA UN'ALTA SOGLIA DI VIGILANZA PER PREVENIRE E CONTRASTARE FENOMENI DI FRODE O EVASIONE FISCALE.

5. IN DIREZIONE DI QUESTO OBIETTIVO MUOVONO, DEL RESTO, ANCHE ULTERIORI INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017.

SI FA RIFERIMENTO AL GRUPPO DI DISPOSIZIONI (COMMI DA 6 A 11 DELL'ART. 23 DEL TUA) DEDICATO AI REQUISITI SOGGETTIVI CHE L'ESERCENTE DEVE POSSEDERE, LA CUI MANCANZA O PERDITA COSTITUISCE, RISPETTIVAMENTE, CAUSA DI DINIEGO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (DEPOSITI COMMERCIALI) O DI LICENZA DI ESERCIZIO (STABILIMENTI DI PRODUZIONE), DI SOSPENSIONE DELL'ISTRUTTORIA PER IL LORO RILASCIO, DI SOSPENSIONE O DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO EMESSO.

IN PARTICOLARE, IL COMMA 6 DISCIPLINA LE CAUSE OSTATIVE DI NATURA SOGGETTIVA CHE IMPEDISCONO IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD OPERARE IN REGIME DI DEPOSITO FISCALE PER I DEPOSITI COMMERCIALI DI PRODOTTI ENERGETICI.

L'AUTORIZZAZIONE È NEGATA AI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI, NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA RICHIESTA, SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA, OVVERO SENTENZA DEFINITIVA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (ARTICOLO 444 C.P.P.) PER REATI DI NATURA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E FALLIMENTARE E PER DELITTI NON COLPOSI CONTRO

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, L'ORDINE PUBBLICO, LA FEDE PUBBLICA, L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO, PER I QUALI SIA PREVISTA LA PENA DELLA RECLUSIONE.

INOLTRE, L'AUTORIZZAZIONE È NEGATA AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SIANO IN CORSO PROCEDURE CONCORSUALI (OVVERO SIANO STATE DEFINITE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO), NONCHÉ A COLORO CHE ABBIANO COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI E RIPETUTE, PER LORO NATURA OD ENTITÀ, ALLE NORME IN TEMA DI ACCISA, IVA E TRIBUTI DOGANALI, IN RELAZIONE ALLE QUALI SIANO STATE CONTESTATE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

IL COMMA 7 PREVEDE LA SOSPENSIONE DELL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA, NEL CASO IN CUI NEI CONFRONTI DELL'ISTANTE SIA STATO EMESSO UN DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO PER UNO DEI REATI PRECEDENTEMENTE INDICATI.

IL COMMA 8 PREVEDE DUE CASI DI SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. LA PRIMA È FACOLTATIVA E PUÒ ESSERE DISPOSTA, ANCHE SU RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, NEI CONFRONTI DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO PER IL QUALE SIA STATO EMESSO DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO PER REATI DI NATURA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E FALLIMENTARE. LA SECONDA È

OBBLIGATORIA LADDOVE VENGA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL DEPOSITARIO AUTORIZZATO SENTENZA DI CONDANNA NON DEFINITIVA, CON APPLICAZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE, PER REATI DI NATURA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E FALLIMENTARE.

IL COMMA 9 DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IN DEPOSITO FISCALE DEGLI IMPIANTI COMMERCIALI, NEL CASO DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA O DI SENTENZA DEFINITIVA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA PER I REATI DI NATURA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E FALLIMENTARE, PER I QUALI SIA PREVISTA LA PENA DELLA RECLUSIONE.

PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO IN OTTICA ANTIFRODE È ANCHE IL COMMA 11, IL QUALE PREVEDE PER LE PERSONE GIURIDICHE E LE SOCIETÀ CHE I PIÙ STRINGENTI REQUISITI SOGGETTIVI SIANO VERIFICATI CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE, NONCHÉ A QUELLE CHE NE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA GESTIONE E IL CONTROLLO.

L'IMPORTANZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI POC'ANZI DESCRITTI È CONFERMATA DALLE INDAGINI DEL CORPO, CHE ANCHE IN TEMPI RECENTI HANNO PORTATO ALL'AVVIO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DELL'ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

È IL CASO, AD ESEMPIO, DI UN'INDAGINE CONDOTTA DAL GRUPPO DI NAPOLI, CON IL COORDINAMENTO DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, SUL CONTRABBANDO DI PRODOTTI ENERGETICI IMPORTATI VIA MARE DALLA SPAGNA, DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI MALTESE, CON BASI DECISIONALI NEL CAPOLUOGO PARTENOPEO E A CATANIA, E STOCCATI, IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, NEI PRESSI DI UN DEPOSITO COSTIERO DEL CAPOLUOGO CAMPANO. DA QUI IL CARBURANTE VENIVA FORMALMENTE VENDUTO, SENZA VERSAMENTO DI ACCISA E DI IVA, AD UN ALTRO DEPOSITO FISCALE SITUATO IN CALABRIA, CHE A SUA VOLTA CEDEVA IL PRODOTTO A SOCIETÀ "CARTIERE", PRIVE DI DEPOSITO O DI QUALUNQUE STRUTTURA ORGANIZZATIVA. QUESTE ULTIME ACQUISTAVANO IL CARBURANTE IN ESENZIONE DI IVA PER POI CEDERLO, CON FATTURE FALSE, A DEPOSITI COMMERCIALI CAMPANI, I QUALI ERANO I REALI DESTINATARI DEL PRODOTTO ENERGETICO CHE NON SI ERA MAI SPOSTATO. LE INDAGINI SI SONO CONCLUSE CON IL SEQUESTRO DI BENI PER 18 MILIONI DI EURO.

6. IN CONCLUSIONE, NON PUÒ CHE ESPRIMERSI UN GIUDIZIO POSITIVO SUGLI SFORZI PERSEGUITI NEGLI ULTIMI ANNI NEL CONTRASTARE LE FRODI NEL MERCATO DEI CARBURANTI, GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE SINERGICA DI TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

QUESTO SFORZO VA PRESERVATO E ULTERIORMENTE PERSEGUITO PUNTANDO, CON DETERMINAZIONE, ANCHE SULLA PIENA INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN ARMONIA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.

A TALE RIGUARDO, COME GIÀ EVIDENZIATO IN UN RECENTE STUDIO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, VANNO RIMARCATI I BENEFICI EFFETTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO, LA CUI OBBLIGATORIETÀ È STATA PREVISTA, A PARTIRE DAL 1° MARZO 2022, ANCHE PER LA CIRCOLAZIONE DELLA BENZINA E DEL GASOLIO DENATURATI E IMPIEGATI PER USO AGRICOLO¹⁰.

LA NECESSITÀ DI VALORIZZARE PIENAMENTE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DERIVANTE DALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA FILIERA, NON SOLO PER LO SVOLGIMENTO DI CONTROLLI PUNTUALI MA ANCHE PER FINALITÀ DI ANALISI, È COMUNQUE BEN CHIARA AL LEGISLATORE, COME CONFERMATO DAL RECENTE DECRETO-LEGGE N. 21 DEL 2022, CHE HA ATTRIBUITO ALLA GUARDIA DI FINANZA LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE, IN FORMA DIRETTA E ANCHE IN MODO MASSIVO, AI DATI DELL'E-DAS SIA PER CONTRASTARE LE

¹⁰ Misura, questa, particolarmente opportuna e necessaria, come dimostra, tra le altre, una recente operazione dei Nuclei di polizia economico finanziaria di Taranto e Salerno nei confronti di un'associazione per delinquere dedita alle frodi alle accise, al traffico illecito di rifiuti e al riciclaggio. Il meccanismo illecito si fondava, infatti, sul trasporto di gasolio agevolato da compiacenti depositi fiscali verso destinatari privi dei requisiti previsti, con successiva fatturazione nei confronti di ignari imprenditori agricoli. All'esito delle attività sono state eseguite 45 misure cautelari personali e sequestrati beni per circa 50 milioni di euro.

SPECULAZIONI SIA PER I PIÙ GENERALI COMPITI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA.

NELLE MORE DI COMPLETARE IL PERCORSO DI ATTUAZIONE DI QUESTO FONDAMENTALE PRESIDIO ANTI-FRODE, IL CORPO CONTINUERÀ A PROFONDERE OGNI SFORZO PER TUTELARE L'ECONOMIA SANA E GLI OPERATORI RISPETTOSI DELLE REGOLE.

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE E RESTO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI.